

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'



13 APRILE 2016

LA NORMATIVA

IL D.LG. 179/2012

LE SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI

ERRORI E SANZIONI

LA NORMATIVA



D.LG. 179/2012

- ARTICOLO N.16 DECIES

“POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE COPIE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI”

- ARTICOLO N.16 UNDECIES

“MODALITÀ DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ”

SPECIFICHE TECNICHE DEL 28/12/15 DELLA DGSIA

Cosa c'era prima?



Dall'11 febbraio 2015: attestazione su foglio separato avveniva inserendo, prima della trasformazione in PDF testo, un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia informatica o di ogni copia per immagine su supporto informatico (art. 4 comma 3 e 6 comma 3 DPCM 13/11/2014).

Con il D.L. 27 giugno 2015 N. 83 convertito in Lg. 132/2015 del 20 agosto 2015, il Legislatore ha disposto che le modalità di attestazione sarebbero state precisate nelle successive specifiche tecniche della DGSIA che sono state pubblicate il 28/12/2015.

Di cosa attestiamo la conformità?



-Delle COPIE INFORMATICHE di ATTI E PROVVEDIMENTI estratte dal fascicolo telematico;

-Degli originali / copie conformi in formato ANALOGICO (= CARTACEO) a nostre mani (es. titolo con f.e., oppure copia conforme di atto del GdP ecc.).

NON SI ATTESTA LA CONFORMITA':

- Dei DUPLICATI INFORMATICI;

- Dei documenti, benchè allegati al fascicolo informatico.

D.LG. 179/2012



ARTICOLO N.16 DECIES

POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE COPIE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI

“Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento”.

Articolo aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

D.LG. 179/2012



ARTICOLO N.16 UNDECIES MODALITÀ DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Articolo inserito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 .

“1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima”.

D.LG. 179/2012



ARTICOLO N.16 UNDECIES MODALITÀ DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

“2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico”.

D.LG. 179/2012



ARTICOLO N.16 UNDECIES

MODALITÀ DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

“3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità e' inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto”.

LE SPECIFICHE TECNICHE: il provvedimento della DGSIA del 28/12/2015



“1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2”

LE SPECIFICHE TECNICHE: il provvedimento della DGSIA del 28/12/2015



“2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e”.

LE SPECIFICHE TECNICHE: il provvedimento della DGSIA del 28/12/2015



“3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata”.

LE SPECIFICHE TECNICHE: il provvedimento della DGSIA del 28/12/2015



“5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.

6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici”.

LE SPECIFICHE TECNICHE: il provvedimento della DGSIA del 28/12/2015



L'ATTESTAZIONE SU FOGLIO SEPARATO:

- è inserita in un documento informatico in formato PDF;
- contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità...;
- ... nonché il relativo nome del file;
- il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale.

AUTENTICA ALL'INTERNO DELL'ATTO

(per gli atti e provvedimenti scaricati dai registri informatici)



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. ***, nella qualità di difensore di _____, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, e dell'art. 16 undecies DL 179/2012, attesto che l'antescritto atto _____ è copia informatica conforme del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. _____/_____ R.G. del Tribunale di _____.

Novara, _____

Atto firmato digitalmente da: Avv.

AUTENTICA ALL'INTERNO DELL'ATTO

(per atti e provvedimenti detenuti in originale analogico o copia conforme analogica)



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avvocato ***, nella qualità di difensore di _____, ai sensi degli artt. 16 decies DL 179/2012 e 16 undecies DL 179/2012, dichiaro che la presente copia informatica è conforme all'originale/alla copia conforme in formato analogico del corrispondente atto/provvedimento da cui è estratta.

Luogo e data

Novara, _____

Atto firmato digitalmente da: Avv.

AUTENTICA SU FILE SEPARATO (Attestazione unica per copia informatica di piu documenti informatici)



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto avv. ***, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012, nonché dell'art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014, che i seguenti documenti informatici, tutti allegati con la presente attestazione alla stessa busta informatica:

NOMEFILE1.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO1)

NOMEFILE2.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO2)

sono copie informatiche conformi ai documenti informatici estratti ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis DL 179/2012 dai registri informatici del Tribunale di _____, RG.

Novara, _____

Firmato digitalmente da avv. _____

AUTENTICA SU FILE SEPARATO (Attestazione unica per copia informatica di più documenti informatici)



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto avv. ***, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012, nonché dell'art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014, che i seguenti documenti informatici, tutti allegati con la presente attestazione alla stessa busta informatica:

NOMEFILE1.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO1)

NOMEFILE2.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO2)

sono copie informatiche conformi ai documenti informatici estratti ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis DL 179/2012 dai registri informatici del Tribunale di _____, RG.

Novara, _____

Firmato digitalmente da avv. _____

AUTENTICA SU FILE SEPARATO

*(Attestazione unica per più copie
informatiche di documenti analogici)*



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto avv. ***, attesto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012, nonché dell'art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014, che i seguenti documenti informatici, tutti allegati con la presente attestazione alla stessa busta informatica:

NOMEFILE1.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO1)

NOMEFILE2.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO2)

sono copie informatiche conformi agli originali/alle copie conformi dei corrispondenti documenti analogici.

Luogo, data

Firmato digitalmente da avv. _____

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 52 DL 90/2014

*(per gli atti e provvedimenti scaricati dai registri
informatici e da utilizzare in formato cartaceo)*



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. *** , ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, e dell'art. 16 undecies, comma 1, DL 179/2012 attesto che l'antescritto atto _____, copia analogica conforme del corrispondente atto/provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. _____/_____ R.G. del Tribunale di _____.

Esso consta di n.ro _____ pagine, esclusa la presente.

Novara, _____

Avv. _____

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA': Errori e sanzioni



ART. 156 CODICE DI PROCEDURA RILEVANZA DELLA NULLITA'

“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo .

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA': Errori e sanzioni



ART. 160 CODICE DI PROCEDURA CIVILE NULLITA' DELLA NOTIFICAZIONE

“La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157”.

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA': Errori e sanzioni



LEGGE 21/01/1994, N.53 **ARTICOLO N.11**

“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA': Errori e sanzioni



CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. – DATA: 19/08/2004 N. 16317

“La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale copia all’originale, atteso il disposto dell’art. 160 c.p.c. che individua i casi di nullità della notificazione, non incide sulla validità della notificazione e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. (Nella specie la S.C. ha aggiunto che il destinatario dell’atto non aveva addotto alcuna difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell’originale)”

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA': Errori e sanzioni



CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. – DATA: 12/05/2014 N. 10224

*“L’esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il “*numerus clausus*” delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente riguardanti il fatto che la copia conforme della sentenza rilasciata al suo procuratore non recasse annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche, né la certificazione dell’avvenuto passaggio in giudicato)”*